

BGE 11 I 180

Bundesgericht (BGE), 1885-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_11_I_180

FR: ATF 11 I 180

IT: DTF 11 I 180

Volltext

180 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1ft, nid)t im ~tanbe wä), fonbern eg war bteg au~iÜ)nenlid) @;ad)e beg ltd~eHenben ~trafgertd)te{t ;tlemnad} ~at baß 5Bunbe~gerid)t etfannt: ;tlie ~ltß{iefeltng beß ~riebrid} ~::~tiftian Eub\tlig storneHug stune! Ilon mürnberg an ba~ fönigHd} ha1 }erijd)e Eanbgerid)t in mürnberg wirb hewmtgt. 2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'falie. 29. Sentenza del 10 aprile 1885 nella cattsa Migliavacca. A. Con sentenza 13 marzo 1884, il Tribunale correziouale di Vigevano dichiarava il Carlo fu Pompeo l'ligliavacca con- vinto: 1 0 « di tentata eSlorsione, a sensi degli articoli 60i , 96 e 98 » eod. pen., per avere nell'agosto 1882 in Cassolnovo ten- » talG di estorcere ad Albertario Bartolomeo la somma di » L. 70, che poscia limitö a L. 30, colla minaccia di farlo) condannare alla recillsione, intentandogli un processo per » soltrazione di effetti seqllestrati ed a lui per la custodia affi- » dati, non essendo riuscito ne110 scopo prefissosi per circo- » stanze fortuite ed incli pendenti dalla Slla volonta ; 2° « di calunnia, a sensi degli articoli 373, 678, n° 1, cod. » pen., peravere ... concertata, redatta e presentata il 30 » agosto 1883 aHa Pretura di Gravellona, col disegno di nuo- » cere ad Albertario Bartolomeo, una qllerela in cui gli si » imputava di ave re il 2-1 ottobre 1874 sottratto due maiali » ed altri effeUi pignorati ad A. Locatelli, mentre 10 sapeva » innocente di quel reato ; 8° « di calunnia, a sensi degli articoli 375, 376, ib., per » avere il 28 agosto 1883 presentato aHa Pretllra di Vig'3vano }) um denuncia contro i conjugj B., commercianti nella stessa » citta, contenente l'imputazione di frode in commercio con Auslieferung. N° 29. 181 }) falso peso, eolJa scienza di nuocere ai medesimi, che agi- » vano contro di Jui come creditori di l. 18 circa, . » coll'aggravante della recidiva per tutti e t.re L-reatl), . e 10 eondannava aHa pena del carcere per anmquattro e meSI nove. • B. Saputosi dal governo italiano che il Migliavacca si era rifugiato a Ginevra dapprima e poscia a ~ugan.o: ne otteneva in quest'ultima citta - per consenso deli autonta fede~ale - l-arrestazione, e ne faceva domandare da!la sua LegazlOne a Berna l'estradizone per tutti e tre i reati di cui sopra, offe- rendo al riguardo della calttnnia, non prevista nel trattato svizzero-italiano del 1868, la reciprocita di trattamento e promettendo, in caso di r~fiuto: ehe .un at~o di grazia es~nte rebbe il eondannato dall obbhgo dl subire Ja parte dl sua pena corrispondente al delitto stesso di calunnia. C. Opponeva pera .alla comunic~tagli istanza il ~etenut~ Migliavacca, per Ja raglOne che {(ne ~a .ten~at~ estorslOne,ne)) la calunnia non figurano punto fra I tltoh dl realeo contem- » pJati dall'art. 2° dell'invocata convenzione internazionale » dei 22 Iuglio 1868 », ed il Consiglio federale sottome~teva di conseguenza, giusta l'art. 58 della Ie?ge ~ulla, orgamz~a zione giudiziaria federal~, l:inc~rto. d~gh ~ttl .all. apprezzla- zione di questa Corte. Rlferlvasl pOl Circa I asslmllazlOne d~l delitto tentato a quello consnmato al suo precedente OficlO del 1883 riguardante la causa Montanari (Race. off. VII, pag. 83) ed osservava da ultimo, quanta a~ deJitto d~ calunni~, non essers i da Iui giudicato opportuno dl entrare m matena sulla proposta reciprocila, ma preferito di riserv~re Ia even- tuale

estensione della estradizione a questo effetto per una ulteriore riforma del trattato in discorso. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti: f. 0 Giusta l'articolo 58 della legge 27 giugno -1874 sulla organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei relativi trattati vigenti, in quanto ne sia contestata l'applicabilità. 1. 11 d. eten. t? Migliavacca avendo impugnato in concreto caso I apph cabl Ita 182 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. del trattato svizzero-italiano allora in vigore del 22 luglio 1868, in forza del quale la R. Legazione italiana ha chiesto la estradizione, il Tribunale federale e quindi chiamato ad esaminare se siano o non siano attendibili le eccezioni contro la medesima sollevate. 2° Obietta innanzitutto il ricorrente che la sua estradizione non può venire consentita perché che riguarda il reato di calunnia ascrittogli dalla invocata sentenza di condanna, attesa che lo stesso non appartenga per nessun verso alla categoria di quelli tassativamente enumerati nella convenzione di cui si tratta. E da questo punto di vista la fondatezza della sua opposizione non può certo revocarsi in dubbio, avvegnanche il trattato non induca obbligo di estradizione fuorché per i crimini e delitti nell'art. 2° definiti. 3. Pretende poscia il Migliavacca che « per quanto si legge ») art. 2° del trattato 22 luglio 1868 non si riscontra esservi il) titolo del reato di tentata estorsione, pel quale venne parimenti) condannato. » Ma l'argomento non regge, perché, se nelle disposizioni del trattato in parola non è fatta nessuna esplicita allusione ai tentativi di crimini o delitti, essa dipende dal riflesso che la qualificazione di un reato abbraccia, oltre il consumato, anche il « tentato » soltanto (sentenza dell'8 gennaio 1880 nella causa Keller a pag. 209, vol. VI della Raccolta ufficiale). Risulta inoltre dalla dichiarazione fatta dal Consiglio federale, che l'extradizione fu - per costante e vicendevole pratica - ognora consentita anche per tentativi di crimini o delitti. (V. la sentenza 11 marzo 1882), nella causa Montanari, Raccolta ufficiale, VII, p. 83. 4° Rimarrebbe infine ad esaminare se le parole adoperate sotto il numero 7 dell'art. 2° del trattato svizzero-italiano per indicare il reato in querela della « estorsione mediante violenza » mirino per avventura, nella intenzione degli Stati contraenti, a restringere l'applicabilità di esso trattato ad una specie soltanto di estorsioni, ovvero sia a distinguere tra quelle commesse (o tentate mediante la violenza propriamente detta e quelle rispetto alle quali ci fu solo il concorso della minaccia e nei cui novero entrerebbe appunto l'azione delittuosa Auslieferung. N° 29. 183 tuosa che valse al Migliavacca una parte della pena inflittagli dal Tribunale di Vigevano. Senonché, lasciato anche stare il riflesso che il ricorrente non ha fatto a tale questione alcun cenno, il raffronto delle citate parole con le corrispondenti discipline del codice penale italiano, - le quali servirono, siccome appare dagli atti relativi ai negoziati fra i plenipotenziari dei due governi, di base e guida alla enumerazione e indicazione delle infrazioni alle leggi penali suscettive di estradizione e che attribuiscono a tutte indistintamente le estorsioni il carattere di « violenti ») (Capo II, Sezione 1'. « Delle grassazioni, estorsioni violente e rapine », articoli 097 a 604) addimosta che, nella intenzione degli Stati contraenti e come, del resto, in tutte le altre convenzioni stipulate al riguardo dalla Confederazione Svizzera, l'onere della estradizione è sanzionato per qualsiasi sorta di estorsione in generale. Conseguentemente il Tribunale federale pronuncia: I. La estradizione di Carlo fu Pompeo Migliavacca è accordata alla R. Legazione del governo italiano, per ciò che riguarda il reato di tentata estorsione, in conformità dell'art. 2°, n° 7. del trattato svizzero-italiano 22 luglio 1868. II. Non è accordata invece per il delitto di calunnia. rispetto al quale il R. Governo italiano è, giusta l'art. 3 del trattato medesimo, in obbligo di ottemperare alla dichiarazione 11 novembre 1884 della sua Legazione a Berna.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.